Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 29 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.

All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 29 MAGGIO 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 26: **Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1943-XXI. — **Comune di Carenno (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 1° aprile 1943-XXI. — **Città di Napoli:** Errata-corrige 123ª estrazione delle cartelle del debito unificato della città di Napoli. — **Soc. an. Impresa generale di affissioni e pubblicità, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 maggio 1943-XXI. — **Soc. an. Ferrovie Nord Milano, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate nell'estrazione anticipata parziale del 17 maggio 1943-XXI. — **Feltco - Società anonima per la fabbricazione del feltro, in Milano:** Obbligazioni estratte il 17 maggio 1943-XXI. — **Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, in Milano:** Obbligazioni 4 % estratte il 15 maggio 1943-XXI. — **Calzificio Carlo Doppieri, soc. an., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1943-XXI. — **Consorzio per la strada Gargnano-Riva, in Brescia:** Estrazione di obbligazioni. — **Bemberg S. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1943-XXI. — **Società elettrica Bresciana, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1943-XXI. — **Società adriatica di elettricità, in Venezia:** Obbligazioni 5 % ex Società industriale « San Marco » sorteggiate il 19 maggio 1943-XXI. — Obbligazioni 4,50 % ex Società elettrica padana, ex Società ferrarese per trazione forza luce sorteggiate il 19 maggio 1943-XXI. — Obbligazioni 6 % sorteggiate il 19 maggio 1943-XXI. — **Soc. an. Cotonifici riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella:** Estrazione di obbligazioni. — **Compagnia Imprese Elettriche Liguri « CIELI », in Genova:** Estrazione di obbligazioni. — **Compagnia italiana dei Grandi Alberghi, in Venezia:** Estrazione di obbligazioni.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del Consigliere nazionale Tullio Cianetti a Ministro per le corporazioni

Con decreto del 19 aprile 1943-XXI la Maestà del RE IMPERATORE — su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo — ha accettato le dimissioni rassegnate dall'avv. Carlo Tiengo dalla carica di Ministro per le corporazioni ed ha nominato a detta carica il Consigliere nazionale Tullio Cianetti già Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

(1820)

Nomina del Consigliere nazionale Giovanni Battista Baccarini a Sottosegretario di Stato per le corporazioni

Con decreto del 30 aprile 1943-XXI la Maestà del RE IMPERATORE ha nominato — su proposta del DUCE — il Consigliere nazionale Giovanni Battista Baccarini Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

(1821)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 aprile 1943-XXI, n. 395.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 agosto 1942-XX, n. 882, concernente nuove disposizioni, per il periodo di guerra, sulla disciplina delle utilizzazioni boschive, della produzione e consumo della legna e carbone vegetale, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2 è soppresso l'ultimo periodo e sostituito dai seguenti commi:

« Qualora il costo del prodotto, ivi compresa l'indennità di requisizione, risulti superiore al prezzo ufficiale del prodotto stesso, la eccedenza è assunta a carico dello Stato.

« La misura unitaria di tale integrazione è determinata insindacabilmente dall'Ispettorato servizio legnami in base a perizia estimativa analitica compilata al momento della requisizione dal Comando provinciale della Milizia nazionale forestale e verrà corrisposta dalla Milizia nazionale stessa alle imprese e alle persone assuntrici delle utilizzazioni sui quantitativi effettivamente prodotti man mano che essi vengono dalla Milizia consegnati agli Enti indicati »

All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

« Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi gli acquisti di carattere urgente ed indilazionabile effettuati in sito ad economia da reparti militari in marcia, in manovra o in eccezionali circostanze analoghe, per sopperire alle proprie necessità giornaliere.

« Detti reparti dovranno senza dilazione informare il Comando provinciale della Milizia nazionale forestale competente degli acquisti fatti in deroga alla norma generale di cui sopra ».

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Per l'approvvigionamento della legna e del carbone vegetale alle Forze armate le assegnazioni saranno direttamente disposte dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale d'intesa con i Ministeri militari interessati.

« Per l'approvvigionamento alla popolazione civile le assegnazioni verranno disposte per ogni provincia dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale sentita la Commissione centrale consultiva di cui all'articolo 12, in favore del locale Consorzio agrario il quale provvederà alla distribuzione secondo le direttive del Prefetto.

« Per l'approvvigionamento per usi industriali (ivi compresa la legna ed il carbone occorrente per i gasso-

geni e come materia prima) le assegnazioni verranno disposte dal Comando centrale della Milizia nazionale forestale sentita sempre la ripetuta Commissione centrale in favore di un'unica organizzazione da costituirsi di concerto fra le Amministrazioni dello Stato interessate. Nei limiti delle assegnazioni globali stabilite come sopra per la legna e il carbone vegetale occorrenti per l'autotrazione a gassogeno, il Ministero delle comunicazioni, e il Commissariato generale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, provvederanno, ciascuno nella propria competenza, alla determinazione dei contingenti da assegnare a ciascuna provincia in relazione al numero e ai tipi di automezzi a gassogeno autorizzati a circolare.

« Tutti gli Enti eventualmente costituiti per l'approvvigionamento o la distribuzione della legna e del carbone vegetale cesseranno le loro funzioni, relativamente a tale attività, entro il 31 ottobre 1942-XXI ».

All'art. 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

« I trasporti di legna e carbone vegetale destinati ad Enti militari per qualsiasi quantitativo, dovranno essere documentati dall'Autorità militare interessata: ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero della guerra, stabilirà il numero e la specie dei mezzi di trasporto, adibiti dalla Milizia nazionale forestale o dalle imprese per la produzione di legna e carbone vegetale, che dovranno essere esentati dalla requisizione ».

Al 1° comma dell'art. 12 le parole: « un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra », sono sostituite dalle altre: « un rappresentante del Ministero della produzione bellica », ed è aggiunto, dopo il rappresentante del Ministero scambi e valute: « un rappresentante della Commissione Suprema di difesa ».

Al 3° comma, lettera *a*), dello stesso art. 12, sono soppresse le parole: « alle Forze armate ».

All'art. 16 sono soppresse le parole: « salvo le altre eventuali sanzioni ».

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente art. 16-*bis*:

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai produttori che non beneficiano delle integrazioni di cui all'art. 2 un premio rispettivamente di L. 5 e di L. 10 per ogni quintale di legna e di carbone vegetale consegnato nel periodo 1° ottobre 1942-XX-31 marzo 1943-XXI agli Enti designati dalla Milizia nazionale forestale.

« Tali premi escludono le agevolazioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, numero 1184 ».

All'art. 17 sono aggiunti i seguenti commi:

« Il pagamento dei premi di cui al precedente articolo 16-*bis*, per la legna da ardere e per il carbone vegetale, destinati all'approvvigionamento della popolazione civile, sarà effettuato dai Consorzi agrari provinciali.

« I fondi all'uopo necessari saranno messi a disposizione dei Consorzi agrari medesimi, con le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con il Ministro per le finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — SCORZA — ACERBO — DE MARSICO — CINI — CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 3 maggio 1943-XXI, n. 396.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1619, per l'istituzione di privilegi a garanzia dei crediti richiesti dall'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nonchè dai Consorzi agrari e dalla loro Federazione per le operazioni inerenti alla raccolta di alcuni prodotti soggetti a disciplina di ammasso obbligatorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1619, per l'istituzione di privilegi a garanzia dei crediti richiesti dall'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni, nonchè dai Consorzi agrari e dalla loro Federazione per le operazioni inerenti alla raccolta di alcuni prodotti soggetti a disciplina di ammasso obbligatorio, con la seguente modificazione:

All'art. 1 le parole: « L'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni ha facoltà », sono sostituite dalle seguenti: « L'Associazione nazionale dei Consorzi provinciali tra macellai per le carni e, per delega dell'Associazione stessa, i Consorzi provinciali hanno facoltà ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1943-XXI, n. 397.

Disciplina totalitaria della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, recante disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, dipendente da causa di guerra, di disciplinare, in modo totalitario, la raccolta e la destinazione dei cereali e delle fave in relazione anche ai nuovi compiti demandati all'Associazione degli enti economici dalla legge 18 maggio 1942-XX, n. 566;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le corporazioni, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il frumento, il granoturco, il risone, l'avena, l'orzo, la segale e le fave, fino dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Allo stesso vincolo sono sottoposti gli altri prodotti atti alla panificazione, alla pastificazione e ad altri usi alimentari, che verranno di volta in volta indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, nonchè i cereali e le fave importati, fino dal momento della loro introduzione nel Regno.

Art. 2.

Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo, nelle quantità e con le modalità che saranno determinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i prodotti destinati al consumo familiare dei produttori e dei dipendenti agricoli e categorie assimilate, e quelli per le semine e per l'alimentazione del bestiame.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per fabbisogno familiare, per l'alimentazione del bestiame e per le semine non possono formare oggetto di atti di compra-vendita. Le eventuali eccedenze su tali quote o su quelle accertate devono, nella loro consistenza in granella o in farina, essere conferite agli ammassi nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

I produttori o i detentori dei prodotti vincolati hanno l'obbligo di custodirli e rispondono dell'osservanza del vincolo sino al conferimento all'ammasso.

I prodotti vincolati non possono essere consumati, ceduti, occultati o distrutti, nè possono essere asportati dai luoghi di produzione o di conservazione, tranne che per le autorizzate destinazioni.

Essi sono sottoposti al controllo degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli enti ed organizzazioni che il Ministero stesso potrà all'uopo delegare.

Art. 4.

L'Associazione nazionale fra gli enti economici dell'agricoltura, attraverso gli Uffici comunali per gli accertamenti agricoli, procederà all'accertamento delle superfici investite nella coltura dei prodotti di cui all'art. 1 ed alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite da ogni azienda.

Per la raccolta dei dati e delle notizie a tale uopo occorrenti, l'Associazione e gli Uffici comunali hanno facoltà di eseguire, a mezzo del loro personale munito di speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sopraluoghi nelle aziende produttrici e nei locali di deposito e conservazione dei prodotti e di far obbligo a ciascun produttore di presentarsi presso le sedi dei propri Uffici.

Per il più esatto accertamento delle produzioni conseguite l'Associazione nazionale fra gli enti economici potrà disporre, ove lo ritenga necessario, il controllo della trebbiatura e della sgranatura.

Appena determinata, nei modi di cui ai precedenti comma, la produzione complessiva, l'Ufficio comunale per gli accertamenti agricoli notificherà ai singoli produttori le quantità di cereali e di fave, che al netto delle accertate e dimostrate trattenute, essi sono impegnati a conferire all'ammasso.

Contro la determinazione adottata dall'Ufficio comunale gli interessati possono presentare, entro cinque giorni dalla notifica, ricorso ai Comitati provinciali dell'agricoltura, che provvederanno in via definitiva.

Art. 5.

Le comunicazioni, le impugnative, le accettazioni e decisioni di cui al precedente articolo non liberano i produttori o detentori dagli obblighi di cui all'art. 3.

Le quantità di prodotto soggette ad obbligo di conferimento devono essere conferite all'ammasso nei luoghi, nei modi e nei termini stabiliti dall'Associazione nazionale tra gli enti economici.

Per le quantità provenienti dall'estero gli importatori dovranno effettuarne il conferimento all'ammasso gestito dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari, all'atto stesso dell'introduzione del prodotto nel Regno.

Il conferimento si perfeziona col rilascio del relativo bollettino anche se il prodotto resti temporaneamente affidato in deposito agli stessi produttori o detentori, anzichè essere materialmente trasferito nei magazzini di ammasso.

Art. 6.

Il conferimento, operato nei modi indicati dal precedente articolo, libera i produttori e i detentori da ogni obbligo derivante dal vincolo di cui all'art. 1 per le quantità conferite, e trasferisce a carico della gestione di ammasso il rischio di una eventuale perdita totale o parziale del prodotto, salvo la responsabilità per custodia da parte dei Consorzi agrari provinciali o dei depositari.

Art. 7.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1272, e nel decreto Ministeriale 28 luglio 1936-XIV, per la disciplina del grano selezionato da seme.

Con disposizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste viene stabilito il regime degli altri prodotti di cui all'art. 1 da destinare alla selezione per seme.

I produttori di cereali hanno l'obbligo di trattenere, al momento del raccolto, i quantitativi dei prodotti ad essi occorrenti per le semine, nelle misure stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. E consentito lo scambio dei prodotti così trattenuti con prodotti selezionati da seme.

Con l'autorizzazione dell'Associazione fra gli enti economici dell'agricoltura, le aziende agricole specializzate per la produzione di grano da seme possono consegnare l'intero prodotto alle ditte selezionatrici; in tal caso avranno diritto di rifornirsi del grano selezionato e, presso l'ammasso, di quello necessario per il fabbisogno familiare ed aziendale, entro i limiti delle trattenute consentite in relazione alla produzione conseguita.

Per detti quantitativi necessari al fabbisogno familiare ed aziendale non trovano applicazione le agevolazioni statali per premi ed integrazioni.

Art. 8.

Chiunque non osservi il vincolo di cui all'art. 1 e non conferisca all'ammasso entro i termini stabiliti, in tutto o in parte, il prodotto effettivamente conseguito, depurato dalle trattenute ammesse, o si rifiuti di fornire al personale dell'Associazione e degli Uffici comunali per gli accertamenti agricoli i dati e le notizie occorrenti per la determinazione della produzione aziendale, o li fornisca in modo incompleto ed inesatto, incorre nelle penalità previste dal R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Alle stesse penalità sono soggetti coloro che diano ai prodotti destinazione diversa da quella per cui sono stati trattenuti.

I prodotti sottratti od occultati sono soggetti a confisca a termini del Codice penale.

Art. 9.

All'atto del conferimento all'ammasso dei prodotti di cui all'art. 1, il Consorzio agrario provinciale rilascia ai conferenti il bollettino previsto nell'ultimo comma dell'art. 5, contenente le indicazioni delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio risponde delle quantità ricevute e della loro buona conservazione, nonchè della loro preservazione dai danni dell'incendio mediante assicurazione.

Art. 10.

I prodotti conferiti sono immediatamente pagati in base ai prezzi risultanti, per ciascun prodotto, dalle apposite tabelle, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tali prezzi sono riferiti a merce consegnata alla rinfusa nei magazzini di raccolta, al netto delle quote per spese di ammasso, fatta eccezione per il grano per il quale la consegna deve essere effettuata a piede magazzino.

Art. 11.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sui prodotti conferiti possono essere fatti valere sull'importo complessivo dovuto ai conferenti.

A tale scopo i terzi creditori possono notificare ai competenti Consorzi agrari provinciali i loro eventuali diritti a norma di legge.

Art. 12.

Il Consorzio agrario provinciale ha facoltà di procurarsi i mezzi necessari per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti e per le spese della gestione di ammasso mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato ai sensi del precedente comma vengono girate, a girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 13.

Le operazioni di credito di cui al 1° comma dell'articolo 12 inerenti all'ammasso del frumento possono essere compiute soltanto dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, dalle Casse di risparmio e dai Monti di credito su pegno di 1ª categoria.

Le operazioni di credito relative all'ammasso degli altri cereali e delle fave possono essere eseguite anche dalle altre aziende di credito.

Art. 14.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti fra ammassanti da una parte ed enti ammassatori dall'altra, e tra questi e gli istituti finanziatori sono esenti da tassa di bollo, da imposta di registro e da ogni altra tassa ed imposta indiretta sugli affari, fatta eccezione per le cambiali, che restano sempre soggette alla normale tassa di bollo e, ove dovuta, per l'imposta generale sull'entrata. Gli interessi e gli altri compensi conseguiti dalle aziende od istituti di credito in dipendenza di operazioni di finanziamento effettuate nei confronti degli enti ammassatori, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Art. 15.

Appena ultimata la vendita dei prodotti ed in ogni caso non oltre un mese dalla chiusura della campagna agricola, il Consorzio agrario provinciale compila, distintamente per ogni prodotto, il rendiconto finale e lo trasmette alla Federazione italiana dei Consorzi agrari che lo invia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Art. 16.

La disciplina totalitaria della raccolta e della distribuzione del risone resta delegata all'Ente Nazionale Risi, il quale vi provvede in base alla propria legge istitutiva ed ai propri ordinamenti.

Art. 17.

Sono abrogati il R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 223, per la parte che riguarda la disciplina dell'am-

masso grano nazionale, il decreto Ministeriale 5 maggio 1942-XX, sulla disciplina totalitaria della raccolta e della destinazione dei cereali e delle fave ed ogni altra disposizione che comunque contrasti con quelle del presente decreto.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro per l'agricoltura autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — CIANETTI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457 foglio 93. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 26 maggio 1943-XXI, n. 398.
Autorizzazione ad emettere Buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di raccogliere mezzi finanziari per fronteggiare le necessità di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di « Buoni del Tesoro quinquennali » fruttanti l'interesse annuo di lire cinque per ogni cento lire di capitale nominale, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile in due semestralità posticipate.

I titoli di cui sopra saranno ripartiti in serie, ognuna del valore capitale di cinque miliardi di lire, e verranno rimborsati alla scadenza del quinquennio dalla emissione di ciascuna serie.

Il collocamento dei titoli predetti è affidato ad un Consorzio di enti presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 2.

Sono applicabili ai Buoni del Tesoro di cui all'art. 1 tutte le disposizioni, le agevolezze ed i privilegi dei Buoni novennali del Tesoro attualmente in circolazione.

Detti titoli sono inoltre esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni, nonchè dall'imposta di registro per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per le costituzioni di dote e del patrimonio familiare.

Agli effetti della imposta di successione e di quella sul valore netto globale delle successioni non è obbligatoria la denuncia dei detti titoli ed, ove fossero denunziati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie ed alla formazione dell'asse ereditario globale. I detti titoli non concorrono del pari alla determinazione delle aliquote applicabili in caso di donazione.

Le agevolazioni di cui ai due commi precedenti sono estese ai Buoni novennali del Tesoro sinora emessi.

Art. 3.

I Buoni quinquennali del Tesoro concorreranno, per ciascuna serie di cinque miliardi lire, a cinquanta premi di lire un milione ciascuno, da sorteggiarsi in ragione di cinque per semestre.

I premi in parola sono esenti da ogni imposta presente e futura.

Art. 4.

I Buoni del Tesoro quinquennali saranno accettati, negli ultimi due anni, in pagamento di imposte dirette erariali, con le condizioni e le modalità che verranno stabilite di volta in volta con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 5.

L'emissione delle prime due serie avrà luogo per pubblica sottoscrizione dal 7 al 21 giugno 1943-XXI.

Gli interessi per i titoli di cui al comma precedente saranno pagabili al 15 giugno ed al 15 dicembre di ciascun anno.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere nuove serie in relazione alle sottoscrizioni raccolte, ed ha parimenti facoltà di aprire successivamente, con propri decreti, le sottoscrizioni ad altre serie, accettando anche per queste i versamenti in eccedenza.

Art. 6.

Il prezzo di ciascuna emissione sarà determinato, in relazione alle condizioni di mercato, con decreti del Ministro per le finanze.

Saranno ricevute come contante le cedole dei prestiti pubblici che verranno indicate nei decreti del Ministro per le finanze di cui al comma precedente.

Art. 7.

Tutti gli atti relativi alle sottoscrizioni, quali le quietanze di versamento, le ricevute provvisorie con le relative girate per cessioni e i titoli definitivi, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei Buoni di cui al presente decreto, i conti e la corrispondenza del Consorzio stesso sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Le inserzioni riguardanti le singole emissioni dei Buoni predetti sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti effettuate a cura del Consorzio e destinati a diffondere nel pubblico la notizia delle singole emissioni in parola e delle loro condizioni, alle quali affissioni si applicheranno le disposizioni vigenti a favore dell'affissione degli atti delle pubbliche Amministrazioni.

Le spedizioni dei Buoni suddetti alle Sezioni di Regia tesoreria e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di Provincia alle filiali fuori dei capoluoghi stessi saranno fatte in esenzione dalle tasse postali. Altrettanto sarà per la spedizione dei Buoni dall'una all'altra delle filiali della Banca d'Italia, osservandosi in ogni caso le formalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze di intesa col Ministro per le comunicazioni.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione di ciascuna emissione; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei Buoni; di fissare le caratteristiche di essi e la loro ripartizione in tagli; di stabilire le date del sorteggio e pagamento dei premi; di provvedere alle variazioni nei bilanci dell'entrata e della spesa e quant'altro può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

I presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — CINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 marzo 1943-XXI, n. 399.

Concessione dell'uso della bandiera ai reggimenti costieri e ai settori di copertura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 marzo 1860, e sue successive modifiche;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso ai reggimenti costieri e ai settori di copertura l'uso della bandiera.

Art. 2.

Le bandiere di cui all'articolo precedente saranno in tutto conformi a quelle attualmente usate dai reggimenti di fanteria divisionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 82. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 maggio 1943-XXI, n. 400.

Determinazione della data di fusione nell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori » degli Enti mutualistici e delle Casse di malattia delle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 38 della legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 138, sulla costituzione dell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ha effetto la fusione, nell'Ente « Mutualità fascista Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori », della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio; della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria; della Federazione nazionale fascista delle mutue di malattia per i lavoratori agricoli; dell'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari; delle Casse provinciali e circondariali di malattia delle nuove provincie e degli enti autorizzati ad esercitare l'assicurazione di malattia ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, modificato dalla legge 23 gennaio 1933-XI, n. 117, e dalla legge 17 luglio 1942-XX, n. 998, nonchè degli enti che fanno parte o aderiscono a quelli contemplati nel presente articolo.

Art. 2.

Alla data indicata nell'art. 1 sono trasferite all'Ente mutualità fascista le attività e passività dei singoli Enti di cui all'articolo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

CIANETTI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 92. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 maggio 1943-XXI.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Fiume.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto l'art. 8 dello statuto della Cassa di risparmio di Fiume, approvato con proprio decreto 8 aprile 1939-XVII;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. Riccardo Gigante, Senatore del Regno, e il dott. ing. Nevio Skull sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Fiume, con sede in Fiume.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1819)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1943-XXI.

Reintegrazione di prezzo sulla pasta alimentare venduta ai fini dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 19 febbraio 1942-XX, n. 53, convertito nella legge 16 maggio 1942-XX, n. 627, che stabilisce l'esenzione dal pagamento dell'imposta generale entrata per gli atti economici relativi al commercio di alcuni generi alimentari di prima necessità;

Visto l'art. 3 del decreto interministeriale 19 febbraio 1943-XXI recante norme per il coordinamento delle disposizioni concernenti l'esonero dal pagamento dell'imposta sull'entrata di cui al citato decreto-legge n. 53, che stabilisce la corresponsione di una quota di reintegrazione di prezzo per ogni quintale di pasta alimentare venduto dai pastifici, tenuto conto che l'imposta assolta in quota fissa « una tantum » a norma dell'accordo 27 dicembre 1941-XIX, n. 71846, stipulato per l'anno 1942 con le associazioni sindacali di categoria, all atto del ritiro del grano presso gli ammassi assorbe anche l'imposta afferente gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle paste alimentari;

Considerato che il detto accordo 27 dicembre 1941-XIX, n. 71846, è stato rinnovato per l'anno 1943 con l'accordo 24 dicembre 1942-XXI, n. 72453 (allegato *A* all'accordo generale 27 dicembre 1942-XXI, n. 72452) senza modificarne la struttura;

Considerato che è conseguentemente necessario corrispondere ai pastifici anche per l'anno 1943, in relazione pure alla disposizione di cui all'art. 2 del richiamato accordo 24 dicembre 1942-XXI, n. 72453, una quota di reintegrazione di prezzo al fine di compensare gli stessi dell'onere tributario che attraverso la corresponsione della quota fissa d'imposta all'origine viene a colpire anche il commercio delle paste alimentari, ora esentate da imposta;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni quintale di pasta alimentare venduto dai pastifici nell'anno 1943, secondo le risultanze del registro di carico e scarico la cui tenuta è obbligatoria a norma del decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste del 22 settembre 1941-XIX, sarà corrisposta allo Stato ai pastifici stessi una quota di reintegrazione di prezzo nella misura di L. 5 per ogni quintale di pasta alimentare venduto.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione della quota di reintegrazione di prezzo prevista all'articolo precedente, i pastifici, nel perentorio termine di quindici giorni successivi a ciascun trimestre, devono presentare all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione hanno la propria sede sociale ed aziendale apposita denuncia in doppio esemplare contenente le seguenti indicazioni:

a) il nominativo della ditta (ragione sociale o generalità del proprietario per le ditte individuali), il luogo ove la stessa ha la propria sede, nonchè la precisa indicazione della località ove si trovano gli opifici ad essa appartenenti;

b) la indicazione dei quantitativi di pasta venduti nel trimestre precedente in base ai dati risultanti dall'apposito registro di « carico e scarico » del quale è obbligatoria la tenuta a norma dell'art. 1 del decreto 22 settembre 1941-XIX, del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

Le Intendenze di finanza, constatata la regolarità della denunzia dal lato formale, ne trasmettono un esemplare ai competenti Comandi di nucleo di polizia tributaria, affinchè i medesimi effettuino gli opportuni controlli dei dati denunciati, inerenti ai quantitativi di pasta venduti nel trimestre, sia attraverso l'esame del registro di carico e scarico di cui al citato decreto Ministeriale 22 settembre 1941, sia attraverso l'esame delle fatture di vendita.

Successivamente, le Intendenze provvedono al pagamento della quota di reintegrazione di prezzo nella misura fissata dal precedente art. 1 per i quantitativi di pasta alimentare denunciati e riconosciuti esatti dai Nuclei di polizia tributaria.

Art. 4.

Sulle eventuali controversie che dovessero insorgere circa la determinazione dei quantitativi di pasta venduti nel trimestre decide inappellabilmente il Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1943-XXI
Registro n. 8, foglio n. 124.

(1815)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1943-XXI.

Determinazione dei saggi di interesse per i buoni postali di risparmio da emettersi a partire dal 1° giugno 1943-XXI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Sentito l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141;

Determina:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 1° giugno 1943-XXI i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

L'applicazione di tali saggi, per i buoni di taglio multiplo di lire cento, si effettua sulla base dei montanti relativi al taglio di lire cento.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; e le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

BUONO DA L. 100.

Saggio d'interesse			
	Entro il primo anno	L. 100 —	
5 — %	Dopo 1 anno	» 105 —	
5 — %	» 1 » e 2 mesi	» 105,85	
5 — %	» 1 » 4 »	» 106,70	
5 — %	» 1 » 6 »	» 107,55	
5 — %	» 1 » 8 »	» 108,40	
5 — %	» 1 » 10 »	» 109,25	
5 — %	» 2 anni	» 110,25	più L. 0,90 per ogni successivo bimestre maturato
5 — %	» 3 »	» 115,75	» » 0,95 » »
5 — %	» 4 »	» 121,55	» » 1 — » »
5 — %	» 5 »	» 127,65	» » 1,05 » »
5,25 %	» 6 »	» 134 —	» » 1,15 » »
5,25 %	» 7 »	» 141,05	» » 1,25 » »
5,25 %	» 8 »	» 148,45	» » 1,30 » »
5,25 %	» 9 »	» 156,25	» » 1,35 » »
5,25 %	» 10 »	» 164,45	» » 1,45 » »
5,50 %	» 11 »	» 173,05	» » 1,60 » »
5,50 %	» 12 »	» 182,60	» » 1,65 » »
5,50 %	» 13 »	» 192,65	» » 1,75 » »
5,50 %	» 14 »	» 203,25	» » 1,85 » »
5,50 %	» 15 »	» 214,40	» » 1,95 » »
5,75 %	» 16 »	» 226,20	» » 2,15 » »
5,75 %	» 17 »	» 239,20	» » 2,30 » »
5,75 %	18 »	» 252,95	» » 2,40 » »
5,75 %	» 19 »	» 267,50	» » 2,55 » »
5,75 %	» 20 »	» 282,90	» » 2,70 » » fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 500.

Saggio d'interesse			
	Entro il primo anno	L. 500 —	
5 — %	Dopo 1 anno	525 —	
5 — %	» 1 » e 2 mesi	» 529,25	
5 — %	» 1 » 4 »	» 533,50	
5 — %	» 1 » 6 »	» 537,75	
5 — %	» 1 » 8 »	» 542 —	
5 — %	» 1 » 10 »	» 546,25	
5 — %	» 2 anni	» 551,25	più L. 4,50 per ogni successivo bimestre maturato
5 — %	» 3 »	» 578,75	» » 4,75 » »
5 — %	» 4 »	» 607,75	» » 5 — » »
5 — %	» 5 »	» 638,25	» » 5,25 » »
5,25 %	» 6 »	» 670 —	» » 5,75 » »
5,25 %	» 7 »	» 705,25	» » 6,25 » »
5,25 %	» 8 »	» 742,25	» » 6,50 » »
5,25 %	» 9 »	» 781,25	» » 6,75 » »
5,25 %	» 10 »	» 822,25	» » 7,25 » »
5,50 %	» 11 »	» 865,25	» » 8 — » »
5,50 %	» 12 »	» 913 —	» » 8,25 » »
5,50 %	» 13 »	» 963,25	» » 8,75 » »
5,50 %	» 14 »	» 1.016,25	» » 9,25 » »
5,50 %	» 15 »	» 1.072 —	» » 9,75 » »
5,75 %	» 16 »	» 1.131 —	» » 10,75 » »
5,75 %	» 17 »	» 1.196 —	» » 11,50 » »
5,75 %	» 18 »	» 1.264,75	» » 12 — » »
5,75 %	» 19 »	» 1.337,50	» » 12,75 » »
5,75 %	» 20 »	» 1.414,50	» » 13,50 » » fino al compimento del 30° anno

BUONO DA L. 1000.

Saggio d'interesse			
	Entro il primo anno	L. 1.000 —	
5 — %	Dopo 1 anno	» 1.050 —	
5 — %	» 1 » e 2 mesi	» 1.058,50	
5 — %	» 1 » 4 »	» 1.067 —	
5 — %	» 1 » 6 »	» 1.075,50	
5 — %	» 1 » 8 »	» 1.084 —	
5 — %	» 1 » 10 »	» 1.092,50	
5 — %	» 2 anni	» 1.102,50	più L. 9 — per ogni successivo bimestre maturato
5 — %	» 3 »	» 1.157,50	» » 9,50 » »
5 — %	» 4 »	» 1.215,50	» » 10 — » »
5 — %	» 5 »	» 1.276,50	» » 10,50 » »
5,25 %	» 6 »	» 1.340 —	» » 11,50 » »
5,25 %	» 7 »	» 1.410,50	» » 12,50 » »
5,25 %	» 8 »	» 1.484,50	» » 13 — » »
5,25 %	» 9 »	» 1.562,50	» » 13,50 » »
5,25 %	» 10 »	» 1.644,50	» » 14,50 » »
5,50 %	» 11 »	» 1.730,50	» » 16 — » »
5,50 %	» 12 »	» 1.826 —	» » 16,50 » »
5,50 %	» 13 »	» 1.926,50	» » 17,50 » »
5,50 %	» 14 »	» 2.032,50	» » 18,50 » »
5,50 %	» 15 »	» 2.144 —	» » 19,50 » »
5,75 %	» 16 »	» 2.262 —	» » 21,50 » »
5,75 %	» 17 »	» 2.392 —	» » 23 — » »
5,75 %	» 18 »	» 2.529,50	» » 24 — » »
5,75 %	» 19 »	» 2.675 —	» » 25,50 » »
5,75 %	» 20 »	» 2.829 —	» » 27 — » » fino al compimento del 30° anno

Buono da L. 5000

Saggio d'interesse	Periodo	L.	più L.	
	Entro il primo anno	5.000 —		
5 — %	Dopo 1 anno . . .	5.250 —		
	» 1 » e 2 mesi	5.292,50		
	» 1 » 4 »	5.335 —		
	» 1 » 6 »	5.377,50		
	» 1 » 8 »	5.420 —		
	» 1 » 10 »	5.462,50		
	» 2 anni . . .	5.512,50	più L. 45 —	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 » . . .	5.787,50	» » 47,50	» »
	» 4 » . . .	6.077,50	» » 50 —	» »
	» 5 » . . .	6.382,50	» » 52,50	» »
5,25%	» 6 » . . .	6.700 —	» » 57,50	» »
	» 7 » . . .	7.052,50	» » 62,50	» »
	» 8 » . . .	7.422,50	» » 65 —	» »
	» 9 » . . .	7.812,50	» » 67,50	» »
	» 10 » . . .	8.222,50	» » 72,50	» »
5,50%	» 11 » . . .	8.652,50	» » 80 —	» »
	» 12 » . . .	9.130 —	» » 82,50	» »
	» 13 » . . .	9.632,50	» » 87,50	» »
	» 14 » . . .	10.162,50	» » 92,50	» »
	» 15 » . . .	10.720 —	» » 97,50	» »
5,75%	» 16 » . . .	11.310 —	» » 107,50	» »
	» 17 » . . .	11.960 —	» » 115 —	» »
	» 18 » . . .	12.647,50	» » 120 —	» »
	» 19 » . . .	13.375 —	» » 127,50	» »
	» 20 » . . .	14.145 —	» » 135 —	» » fino al compimento del 30° anno

Buono da L. 50.000

Saggio d'interesse	Periodo	L.	più L.	
	Entro il primo anno	50.000		
5 — %	Dopo 1 anno . . .	52.500		
	» 1 » e 2 mesi	52.925		
	» 1 » 4 »	53,350		
	» 1 » 6 »	53.775		
	» 1 » 8 »	54.200		
	» 1 » 10 »	54.625		
	» 2 anni . . .	55.125	più L. 450	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 » . . .	57.875	» » 475	» »
	» 4 » . . .	60.775	» » 500	» »
	» 5 » . . .	63.825	» » 525	» »
5,25%	» 6 » . . .	67.000	» » 575	» »
	» 7 » . . .	70.525	» » 625	» »
	» 8 » . . .	74.225	» » 650	» »
	» 9 » . . .	78.125	» » 675	» »
	» 10 » . . .	82.225	» » 725	» »
5,50 %	» 11 » . . .	86.525	» » 800	» »
	» 12 » . . .	91.300	» » 825	» »
	» 13 » . . .	96.325	» » 875	» »
	» 14 » . . .	101.625	» » 925	» »
	» 15 » . . .	107.200	» » 975	» »
5,75%	» 16 » . . .	113.100	» » 1.075	» »
	» 17 » . . .	119.690	» » 1.150	» »
	» 18 » . . .	126.475	» » 1.200	» »
	» 19 » . . .	133.750	» » 1.275	» »
	» 20 » . . .	141.450	» » 1.350	» » fino al compimento del 30° anno

Buono da L. 100.000

Saggio d'interesse	Periodo	L.	più L.	
	Entro il primo anno	100.000		
5 — %	Dopo 1 anno . . .	105.000		
	» 1 » e 2 mesi	105.850		
	» 1 » 4 »	106.700		
	» 1 » 6 »	107.550		
	» 1 » 8 »	108.400		
	» 1 » 10 »	109.250		
	» 2 anni . . .	110.250	più L. 900	per ogni successivo bimestre maturato
	» 3 » . . .	115.750	» » 950	» »
	» 4 » . . .	121.550	» » 1.000	» »
	» 5 » . . .	127.650	» » 1.050	» »
5,25%	» 6 » . . .	134.000	» » 1.150	» »
	» 7 » . . .	141.050	» » 1.250	» »
	» 8 » . . .	148.450	» » 1.300	» »
	» 9 » . . .	156.250	» » 1.350	» »
	» 10 » . . .	164.450	» » 1.450	» »
5,50%	» 11 » . . .	173.050	» » 1.600	» »
	» 12 » . . .	182.600	» » 1.650	» »
	» 13 » . . .	192.650	» » 1.750	» »
	» 14 » . . .	203.250	» » 1.850	» »
	» 15 » . . .	214.400	» » 1.950	» »
5,75%	» 16 » . . .	226.200	» » 2.150	» »
	» 17 » . . .	239.200	» » 2.300	» »
	» 18 » . . .	252.950	» » 2.400	» »
	» 19 » . . .	267.500	» » 2.550	» »
	» 20 » . . .	282.900	» » 2.700	» » fino al compimento del 30° anno

Art. 2.

Nulla è innovato per i buoni-postali di risparmio emessi fino a tutto il 31 maggio 1943-XXI.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Cassa dep. e prest., foglio n. 275. — AMATUCCI

(1816)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1943-XXI.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari della Corte di appello di Cagliari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 19 marzo 1926-IV, n. 582;

Decreta:

Art. 1.

La sede della Corte di appello di Cagliari e della Procura generale presso la Corte d'appello medesima è trasferita temporaneamente nel comune di Ozieri.

La sede della prima sezione della Corte d'assise di Cagliari è trasferita temporaneamente in Isili.

Art. 2.

La sede del Tribunale di Cagliari e della Procura del Re Imperatore presso lo stesso Tribunale è trasferita temporaneamente nel comune di Isili.

Art. 3.

La sede del Tribunale per i minorenni di Cagliari e della Procura del Re Imperatore presso il medesimo Tribunale è trasferita temporaneamente nel comune di Isili.

Art. 4.

La sede della Pretura di Cagliari è trasferita temporaneamente nel comune di Sinnai; quella della Pretura di Olbia nel comune di Berchidda e quella della Maddalena nel comune di Tempio Pausania.

Art. 5.

Le date di inizio dell'attività dei singoli uffici nelle nuove sedi saranno stabilite con decreti del primo presidente della Corte di appello. Ai detti decreti sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 6.

Il primo presidente della Corte di appello è autorizzato a modificare la composizione delle sezioni della Corte e del Tribunale ed a limitare il numero delle udienze e le cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 7.

I capi degli uffici giudiziari indicati negli articoli precedenti daranno i provvedimenti opportuni, d'ufficio o ad istanza di parte, per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale, anche perentorio, o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non ha potuto o non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento delle sedi.

I detti provvedimenti in materia civile saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 8.

Ai magistrati, funzionari di cancelleria e segreteria, agli ufficiali giudiziari ed al personale subalterno saranno corrisposte le indennità nei termini stabiliti dall'art. 3 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1942-XXI, n. 1498.

Art. 9.

È ordinata la ricostituzione dell'archivio notarile e degli archivi degli uffici giudiziari di Cagliari distrutti a seguito di incursioni aeree, osservate le disposizioni del R. decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

Art. 10.

Le copie degli atti e dei documenti necessarie per la ricostituzione degli archivi sono rilasciate o formate in carta libera e con esenzione da ogni tassa.

Art. 11.

Per la ricostituzione degli atti o documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Cagliari si provvede su istanza delle parti interessate a norma degli articoli 1 e seguenti del succitato Regio decreto-legge 15 novembre 1925-IV, n. 2071.

Art. 12.

L'art. 1 del decreto Ministeriale 14 marzo 1943-XXI è sostituito dal seguente:

« Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi che fossero per scadere dal 1° marzo al 1° settembre 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Cagliari a tutto il 1° settembre predetto.

« Per le cambiali emesse anteriormente al 26 maggio 1943-XXI aventi la scadenza tra il 28 febbraio 1943 XXI e il 1° settembre 1943 XXI e pagabili da debitori residenti nel comune di Cagliari, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il 1° settembre 1943-XXI ».

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1943-XXI

Il Ministro per la grazia e giustizia: DE MARSICO

p. *Il Ministro per l'interno*: ALBINI

Il Ministro per le finanze: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1943-XXI
Registro n. 7 Grazia e giustizia, foglio n. 201. — TESTA

(1843)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1943-XXI.

Determinazione delle trattenute dei cereali e delle fave consentite sulla produzione della campagna 1943-XXI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943-XXI, n. 397, sulla disciplina della raccolta e destinazione dei cereali e delle fave;

Decreta:

Art. 1.

Le quantità di grano che, sul raccolto 1943-XXI, possono essere trattenute per il consumo familiare, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento allo ammasso, a termini dell'art. 2 del decreto-legge suddetto, sono stabilite nelle seguenti misure massime, per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) conduttori non coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, o usufruttuari, o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria o a colonia parziaria o in compartecipazione): q.li 1,10 di grano per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e dipendenti conviventi;

b) conduttori coltivatori manuali di aziende cerealicole, di cui siano proprietari, o enfiteuti, o usufruttuari o affittuari (coltivatori diretti): q.li 2 per il conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e dipendenti conviventi;

c) coloni parziari, compartecipanti delle aziende cerealicole: q.li 2 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e dipendenti conviventi;

d) convivenze e parrocchie che conducano direttamente aziende cerealicole in proprietà o in enfiteusi o in usufrutto o in affitto: q.li 2 a testa per i conviventi che attendano manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni; q.li 1,10 per i conviventi che vi attendano con opera direttiva e q.li 1 per ciascuno degli altri conviventi stabilmente residenti nella convivenza;

e) spigolatori preventivamente autorizzati dagli Uffici comunali per gli accertamenti agricoli, fino a q.li 1,50 per ciascun spigolatore.

Inoltre i conduttori che abbiano, per patto di lavoro, obbligo di corrispondere cereali ai lavoratori possono trattenere:

f) per i salariati fissi ed obbligati, addetti alle aziende cerealicole, quando per patto di lavoro debbano compensarli in natura: fino a q.li 2 per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico;

g) per i coloni parziari, i compartecipanti, i salariati fissi di aziende agricole e i braccianti stabilmente occupati in tali aziende, ai quali per patto di lavoro debbano fare somministrazioni di cereali o integrare il fabbisogno di questi prodotti: fino a q.li 2 a persona;

Come pure i conduttori possono trattenere per:

h) dirigenti e impiegati di aziende cerealicole, che risiedano presso le aziende stesse e vi esplichino stabilmente la loro attività con funzioni tecniche ed amministrative di concetto o di ordine: q.li 1,10 per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

E' ammesso il diritto di trattenuta per decime; l'ordine religioso o la parrocchia beneficiari possono trattenere sul diritto di decima, come sulla questua, fino a q.li 1 per ciascun convivente.

Art. 2.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di grano per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo familiare è stabilito in q.li 1,50 pro-capite per gli appartenenti alle categorie cui è riconosciuto il diritto massimo di q.li 2 a persona.

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di grano pari a q.li 1,50 a persona, o compreso fra q.li 1,50 e q.li 2, devono considerarsi approvvigionati in cereali per una intera annata e perdono il diritto di usufruire, per dodici mesi, dei buoni per pane e generi da minestra delle carte annonarie (normali e supplementari).

Art. 3.

In sostituzione totale o parziale di grano possono essere trattenuti i seguenti quantitativi di altri cereali che vengano prodotti nella stessa azienda agricola:

— granoturco in ragione di q.li 1,50 per ogni quintale di grano;

— orzo in ragione di q.li 1,30 per ogni quintale di grano;

— segale in ragione di q.li 1,10 per ogni quintale di grano;

— risone - fino ad un massimo di kg. 75 in sostituzione di q.li 0,50 di grano.

Oltre al grano i produttori possono trattenere per ciascuna delle persone indicate nell'art. 1, q.li 0,50 di fave in granella.

Art. 4.

Non sono consentite trattenute di cereali per il consumo proprio e familiare, nè per usi aziendali, ai proprietari di fondi dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il canone in natura.

Parimenti sono esclusi dal diritto a trattenere sul raccolto 1943-XXI cereali e fave coloro che non risultino aver effettivamente partecipato alla produzione di tali derrate nella campagna 1942-43 in una delle qualità previste dai comma *a*), *b*), *c*), *d*), *g*) ed *h*) dell'art. 1 del presente decreto, da epoca anteriore al 30 aprile 1943-XXI.

Art. 5.

I quantitativi di cereali e di fave che possono essere trattenuti dai produttori per le esigenze delle semine in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, sono stabiliti, per ogni ettaro da coltivare, nelle seguenti misure massime:

grano di varietà precoce: q.li 2;

grano di varietà tardiva: q.li 1,80;

risone: q.li 1,80;

granoturco: per produzione di granella q.li 0,60, per erbaio q.li 1,30,

orzo: per produzione di granella q.li 1,60, per erbaio q.li 1,80;

segale: per produzione di granella q.li 1,60, per erbaio q.li 1,80;

avena: per produzione di granella q.li 1,50, per erbaio q.li 1,80;

fave. per produzione di granella q.li 1,20. per erbaio q.li 1,50.

Art. 6.

I quantitativi di cereali e di fave che i produttori hanno facoltà di trattenere per gli usi zootecnici, in esenzione dal vincolo e dall'obbligo del conferimento all'ammasso, sono stabiliti nelle seguenti misure massime.

Granoturco:

1) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento stallino, q.li 3;

2) per ogni suino adulto (ivi compresi i magroni) destinato all'ingrasso, in allevamento brado e semibrado, q.li 2;

3) per ogni scrofa, in allevamento stallino, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 5;

4) per ogni scrofa, in allevamento brado o semibrado, compreso il fabbisogno dei lattonzoli, q.li 3.

Il quantitativo di granoturco che potrà essere trattenuto per gli animali di bassa corte sarà stabilito nell'imminenza del raccolto di tale prodotto.

Avena:

1) per ogni cavallo stallone, q.li 10;

2) per ogni cavallo da corsa riconosciuto tale dall'U.N.I.R.E., q.li 12;

3) per ogni cavallo o mulo da lavoro: Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie, Emilia, q.li 2,5;
Marche, Umbria, Toscana (esclusa la provincia di Grosseto), q.li 3;
Abruzzi (esclusa la provincia di Campobasso), q.li 4;
Lazio, q.li 5;
Campania e provincie di Grosseto e Campobasso, q.li 7;
Puglie, Lucania, Calabria, q.li 11;
Sicilia, Sardegna, q.li 10;

4) per ogni equino da allevamento nelle provincie di Grosseto e Livorno, nel Lazio, nelle Puglie, in Campania, Calabria, Lucania, Sicilia e Sardegna, q.li 2;

5) per gli asini da riproduzione, q.li 3.

Fave e orzo:

1) per l'alimentazione dei bovini: per ogni capo adulto da latte o da lavoro o da riproduzione e per ogni vitellone o capo adulto da ingrasso:
Sicilia e Sardegna, fave q.li 5;
Marche e Lucania, fave q.li 4;
Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglie, Calabria, fave q.li 2,5;

2) per ogni capo bovino in sostituzione delle fave, un uguale quantitativo di orzo, purchè di produzione aziendale;

3) per l'alimentazione degli equini, in sostituzione dell'avena per ogni 100 chilogrammi di questo prodotto:
fave kg. 85, orzo kg. 90;

4) per l'alimentazione dei suini in sostituzione di pari quantità di granoturco:
per ogni scrofa, orzo o fave prodotti nell'azienda, fino a q.li 1,50;
per ogni verro, orzo o fave prodotti nell'azienda, fino a q.li 0,50,
per ogni magrone in allevamento, orzo o fave prodotti nell'azienda, q.li 0,50.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1844)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1943-XXI.
Divieto di fabbricazione e vendita delle caramelle.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione in guerra;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 835, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra;
Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1942-XXI relativo al divieto di fabbricazione e vendita della pasticceria e dei prodotti dolciari in genere;
Considerata la necessità di contenere ancora più rigidamente, nel settore dolciario, il consumo di alcune materie prime;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° giugno 1943-XXI è vietata la fabbricazione per la vendita delle caramelle dure di tipo corrente, nude od avviluppate in carta.

Art. 2.

La vendita delle rimanenze di caramelle di cui al precedente articolo, fabbricate anteriormente al 1° giugno 1943-XXI, è consentita fino a tutto il 30 giugno 1943-XXI.

Art. 3.

In virtù del presente decreto deve ritenersi annullata la « Voce » n. 1 indicata nell'elenco dei prodotti dolciari di cui è consentita la fabbricazione e la vendita ai sensi dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 dicembre 1942-XXI.

Art. 4.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943-XXI, n. 245.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 1943-XXI.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1861)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1943-XXI.
Prezzo di emissione delle prime due serie dei Buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1943-XXI, n. 398, relativo alla creazione e all'emissione di Buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi;

Determina:

Art. 1.

Il prezzo di emissione delle due prime serie dei Buoni quinquennali del Tesoro 5 % a premi, la cui sottoscrizione resterà aperta, giusta l'art. 5 del R. decreto-legge 26 maggio 1943 XXI, n. 398, dal 7 al 21 giugno 1943-XXI, è stabilito in lire 97 per ogni cento lire di capitale nominale.

Per le sottoscrizioni, che saranno effettuate entro il 14 giugno 1943-XXI, verrà corrisposto ai sottoscrittori l'importo degli interessi sul capitale nominale dei titoli sottoscritti, in ragione del 5 % annuo, dal giorno del versamento al 14 giugno detto.

Per le sottoscrizioni, che saranno effettuate dal 15 giugno 1943-XXI in poi, al prezzo di emissione dovranno aggiungersi gli interessi sul capitale nominale dei titoli sottoscritti, in ragione del 5 % annuo, dal 15 giugno 1943-XXI al giorno del versamento.

Art. 2.

Saranno ricevute in sottoscrizione, come contante, le cedole scadenti nel semestre decorrente dal 15 giugno 1943-XXI dei Buoni del Tesoro novennali al portatore emessi rispettivamente in base ai Regi decreti legge 20 novembre 1934-XIII, n. 1838, e 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertiti nelle leggi 8 aprile 1935-XIII, n. 794, e 9 gennaio 1936-XIV, n. 102, alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20, ed ai Regi decreti-legge 23 gennaio 1941-XIX, n. 6, 26 agosto 1941-XIX, n. 912, 26 marzo 1942-XX, n. 226, e 1° settembre 1942-XX, n. 972, convertiti nelle leggi 17 marzo 1941-XIX, n. 210, 5 dicembre 1941-XX, n. 1382, 26 maggio 1942-XX, n. 806, e 7 dicembre 1942-XXI, n. 1559, nonchè dei titoli al portatore e misti della rendita 3,50 per cento (1902 e 1906), del prestito redimibile 3,50 per cento, della rendita 5 per cento e del prestito redimibile 5 per cento (emissione 1936).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1943-XXI
Registro 11 *Finanze, foglio* 211. — GRIMALDI

(1845)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 705 del 14 maggio 1943-XXI relativo ai prezzi degli scarponi da montagna militari fuori uso.

Con provvedimento P. 705 del 14 maggio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, riferendosi alle circolari P. 399 del 9 luglio 1942-XX e P. 511 dell'8 ottobre successivo, concernenti i prezzi delle calzature civili e militari fuori uso, stabilisce che, per gli scarponi da montagna fuori uso ceduti dalle Amministrazioni militari la S.A.C.A.R., mentre continuerà a corrispondere il prezzo di L. 8,60 il kg., potrà praticare i seguenti prezzi agli artigiani che li riceveranno in consegna per ripararli:

1ª categoria L. 35 il paio;
2ª categoria L. 25 il paio;
3ª categoria L. 10 il kg.

Gli scarponi medesimi, dopo essere stati riparati, potranno essere ceduti, secondo le norme di distribuzione in vigore, a prezzo non superiore a L. 80 il paio, esclusa l'imposta sull'entrata.

(1827)

Riassunto del provvedimento P. 708 del 17 maggio 1943-XXI relativo al prezzo delle mattonelle di lignite

A seguito del provvedimento P. 564 del 3 dicembre scorso anno che disciplina i prezzi delle ligniti e a parziale modifica del provvedimento P. 86 del 7 luglio 1941, il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 708 del 17 maggio c. a., ha stabilito in L. 350 alla tonnellata il prezzo massimo di vendita degli agglomerati di ligniti xiloidi (mattonelle) aventi almeno quattromila ottocento calorie. Tale prezzo è riferito alla vendita dal produttore, per merce resa franco vagone partenza. Restano immutate le altre disposizioni contenute nel succitato provvedimento P. 86 del 7 luglio 1941.

(1825)

Riassunto del provvedimento P. 703 del 14 maggio 1943-XXI relativo al prezzo delle macchine da cucire con mobiletto ad armadio.

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare P. 320 del 6 maggio 1942-XX e in considerazione delle attuali necessità del mercato, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 703 del 14 maggio c. a., confermando il divieto di fabbricazione delle macchine da cucire di tipo diverso da quelli previsti nella circolare citata, consente la vendita al pubblico, fino al 31 agosto 1943-XXI, delle macchine da cucire con mobiletto ad armadio che siano rimaste invendute al 31 agosto 1942. Per la vendita delle macchine da cucire a mobiletto dovranno essere praticati al consumatore prezzi non superiori a quelli bloccati al 30 luglio 1940 e comunque non superiori a L. 2500 per ogni macchina in qualsiasi località del Regno.

A decorrere dal 1° settembre 1943 le macchine da cucire con mobiletto ad armadio che fossero rimaste invendute dovranno essere poste in vendita al pubblico a prezzo non superiore a quello di L. 1900, stabilito col provvedimento P 320 del 6 maggio 1942-XX per il tipo di macchina da cucire a pedale 2-*B*

I prezzi di vendita al pubblico come sopra determinati devono essere impressi in modo indelebile sulla facciata del corpo di ghisa della testa di tutte le macchine da cucire con mobiletto ad armadio.

(1826)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1943-XXI - N. 101

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5863
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	160,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,53395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	90,95
Id. 3,50 % (1902)	86,10
Id. 3 % lordo	70,325
Id. 5 % (1935)	90,40
Redimib. 3,50 % (1934)	80,125
Id. 5 % (1936)	94,65
Id. 4,75 % (1924)	494,90
Obblig. Venezie 3,50 %	96,65
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	93,50
Id. 5 % (15-2-50)	92,85
Id. 5 % (15-9-50)	93,025
Id. 5 % (15-4-51)	92,90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 3 maggio 1943-XXI, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Catanzaro, già conferito con il precedente decreto Ministeriale 30 maggio 1927-V, al notaio Giuseppe Speranza fu Federico, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 18 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1818)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Tutela del gatto domestico

Con decreto Ministeriale 13 maggio 1943-XXI il gatto domestico vagante è considerato, fino a nuova disposizione, nocivo al di là dei metri 500 dall'abitato, purchè si tratti di terreno libero e non di bandite, riserve e zone di ripopolamento e cattura, dove l'animale medesimo è da ritenersi nocivo anche entro l'accennato limite.

(1823)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo ai concorsi banditi dall'Amministrazione civile dell'interno, per esami, a 34 posti di vicesegretario in prova; 40 posti di viceragioniere in prova e 60 posti di alunno d'ordine in prova e, per titoli, a 29 posti di inserviente in prova.

A seguito di evento bellico, sono andate distrutte le istanze presentate alla Regia prefettura di Catania per l'ammissione ai concorsi banditi dall'Amministrazione civile dell'interno con decreti Ministeriali del 30 gennaio 1943, per esami, a 34 posti di vicesegretario in prova; 40 posti di viceragioniere in prova e 60 posti di alunno d'ordine in prova e, per titoli, a 29 posti di inserviente in prova.

Coloro i quali hanno avanzato in termine presso l'anzidetto Ufficio domanda di ammissione ai concorsi per esami sono ammessi ai concorsi stessi e potranno presentarsi per sostenere le relative prove scritte che avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami, al viale del Re alle ore otto, nei giorni appresso indicati:

1) 16, 17, 18 e 19 giugno c. a.: le prove scritte di esame del concorso per 34 posti di gruppo *A*;

2) 21, 22 e 23 giugno c. a.: quelle del concorso a 40 posti di gruppo *B*;

3) 25, 26 e 27 giugno c. a.: quelle del concorso a 60 posti di gruppo *C*.

I candidati dovranno presentarsi nella località suddetta nei giorni e nell'ora sopraindicati muniti del documento legale comprovante la loro identità personale e dovranno presentare alla Commissione esaminatrice una nuova domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, contenente la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che analoga istanza era stata presentata in termine alla Regia prefettura di Catania.

Successivamente i candidati dovranno presentare pure in carta semplice tutti i documenti richiesti dai bandi di concorso.

L'ammissione dei detti candidati si intende fatta subordinatamente al riconoscimento del possesso da parte loro di tutti i requisiti richiesti dai bandi di concorso.

Gli aspiranti al concorso per titoli a 29 posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'Interno che, del pari, abbiano avanzato in termine alla Regia prefettura di Catania la relativa domanda di ammissione, dovranno far pervenire una nuova documentata istanza, redatta nei sensi di cui sopra, direttamente al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno p. v.

(1838)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria del concorso per titoli a tre posti di esperto in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico-scientifico del Commissariato generale per la pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868;

Visto il R. decreto 9 dicembre 1941-XX, n. 1644, di approvazione dei ruoli organici del personale del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1942-XXI e registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1942-XX, al registro n. 19 Finanze, foglio 270, col quale è stato indetto un concorso per titoli a tre posti di esperto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico-scientifico di questo Commissariato generale;

Visto il proprio decreto 10 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1942-XX, al registro n. 20 Finanze, foglio 126, col quale fu nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a tre posti di esperto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo tecnico-scientifico del Commissariato generale per la pesca:

1) Zolezzi dott. Giacomo, punti 82;

2) Turli dott. Pasquale, punti 76.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

p. Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 318. — D'ELIA

(1797)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di geometra aggiunto erariale nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale dipendente dal Ministero delle finanze approvato con R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185;

Visto il R. decreto 16 maggio 1940-XVIII, n. 576, contenente il riordinamento dei ruoli dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1941-XIX, con il quale venne indetto un concorso a 50 posti di geometra ag-

giunto erariale in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso a 50 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

COGNOME E NOME	Voto prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Gertosio Italo	8,833	10 —	18,833
2. Cerrato Luigi	9,166	9,100	18,266
3. Stella Gaspare	9,166	9 —	18,166
4. Pastacaldi Manissero	9 —	8,500	17,500
5. Antonini Antonio	9,166	8 —	17,166
6. Borselli Ermenegildo	8,500	8,500	17 —
7. Romani Pietro	8,166	8,500	16,666
8. Corradi Silvio	8,500	8,100	16,600
9. Randaccio Alfonso, ex combattente A. O.	7,833	8,700	16,533
10. Notari Mario	7,833	8,600	16,433
11 Simula Antonio	7,833	8,500	16,333
12. Masi Ferdinando	8,250	8 —	16,250
13 Rasera Elio	8 —	8,200	16,200
14. Laterza Beniamino	8 —	8,100	16,100
15. Fuiano Mario	8,500	7,500	16 —
16 Iutalo Giuseppe	7,833	8,100	15,933
17 Laterza Giuseppe	7,833	8 —	15,833
18. Giusti Giulio	8 —	7,600	15,600
19 Scumone Vito	7,500	8 —	15,500
20 Ciardella Enrico	7,833	7,650	15,483
21 Rovere Felice	7,833	7,600	15,433
22. D'Auduzio Ciro	8,333	7 —	15,333
23. Verecondi Verecondo	7,666	7,650	15,316
24. Profeti Renzo	7,666	7,600	15,266
25 Esposito Attilio	7,166	8 —	15,166
26. Brogi Corrado	7 —	8 —	15 —
27 Francia Alberto	7,333	7,660	14,993
28 Minutoli Placido	7,333	7,630	14,963
29 Oddone Enrico	8,833	6,100	14,933
30. Panico Antonio	8,333	6,500	14,833
31 Giubbini Pietro	7,666	7,070	14,736
32 Spina Nicola	8,166	6,560	14,726
33 Pomella Carlo	7,666	7,050	14,716
34 Maritati Giuseppe	7,666	7,030	14,696
35 Vetro Quirino	7,166	7,500	14,666
36 Lorenzini Riccardo	7 —	7,600	14,600
37 Barbieri Luigi	8 —	6,500	14,500
38 Scardetta Fernando	7,333	7 —	14,333
39 Sacchettoni Walter	7,250	7 —	14,250
40 Pinto Nino	7 —	7,200	14,200
41. Deliperi Luigi	7 —	7 —	14 —
42 Annone Nestore, ex combattente A. O.	7,333	6,600	13,933
43. Ciucci Enrico	7,833	6 —	13,833
44 Menditto Raffaele	7,166	6,500	13,666
45 Boselli Alberto	7,333	6,250	13,583
46 Zaccaro Gino	7,333	6,200	13,533
47 Agrini Fioravante	7 —	6,250	13,250
48 Papi Dante	7 —	6,200	13,200
49 Bove Luigi	7 —	6,175	13,175
50 Ciucci Nilo	7 —	6,150	13,150
51 Ricci Aldo	7 —	6,125	13,125
52 Corbo Gaetano	7 —	6,100	13,100
53 Casale Liborio	7 —	6,075	13,075
54. Brisone Pietro	7 —	6 —	13 —

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° agosto 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1759)

REGIA PREFETTURA DI COMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 43542 del 31 dicembre 1940-XIX con il quale veniva bandito un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica vacante al 30 novembre 1940-XIX;
Visto il proprio decreto n. 43542 del 20 giugno 1942-XX;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso sopraspecificante in premessa:

1. Merlo Sofia . . . . . punti 65.374 su 100
2. Invernizzi Angela . . . . . » 56.875 »
3. Colombo Rachele . . . . . » 56.156 »
4. Bassi Leonilda . . . . . » 55.372 »
5. Colombo Fausta . . . . . » 54.747 »
6. Marzorati Maria . . . . . » 54.403 »
7. Mantegazza Efremina . . . . . » 53.527 »
8. Gazzo Rosa . . . . . » 52.748 »
9. Bonomi Regina . . . . . » 51.781 »
10. Corbani Giovanna . . . . . » 51.560 »
11 Tognini Letizia . . . . . » 51.312 »
12. Nessi Celestina . . . . . » 50.528 »
13 Garuti Jole . . . . . » 50.215 »
14. Pensa Annetta . . . . . » 50.155 »
15. Cairoli Cornelia . . . . . » 49.872 »
16. Tarabini Giulia . . . . . » 49.341 »
17 Cazzaniga Dora Maria . . . . . » 48.747 »
18. Dieci Ada . . . . . » 48.465 »
19. Pettigiani Filomena . . . . . » 48.434 »
20 Manzoni Jole . . . . . » 48.433 »
21. Cantaluppi Antonietta . . . . . » 47.561 »
22. Preti Emilia . . . . . » 47.247 »
23. Villa Maria . . . . . » 47.216 »
24. Tacchi Maria . . . . . » 47.031 »
25. Malugani Paola . . . . . » 46.622 »
26. Secchi Maria . . . . . » 46.155 »
27. Uglietti Maria . . . . . » 43.531 »
28. Barezzi Iris . . . . . » 42.665 »
29. Pieri Etra Luisa . . . . . » 41.684 »
30. Brambilla Modesta . . . . . » 38.841 »

Como, addì 3 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: Parenti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto di pari data e numero con il quale viene approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacante al 30 novembre 1940-XIX, bandito con decreto n. 43542 del 31 dicembre 1940-XIX;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie:

Decreta:

Per i seguenti posti messi a concorso sono dichiarate vincitrici le ostetriche a fianco di ciascun posto indicate:
1) Albate: Colombo Rachele;
2) Albese con Cassano-Montorfano-Lipomo (Consorzio): Invernizzi Angela;
3) Blevio: Colombo Fausta;
4) Brivio-Airuno-Valgreghentino (Consorzio): Marzorati Maria;
5) Lomazzo: Merlo Sofia;
6) Moltrasio: Bassi Leonilde;
7) Vertemate con Minoprio: Mantegazza Efremina.

Como, addì 3 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: Parenti

(1795)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.